

La Giunta Comunale

- **PREMESSO** che il Geom. Massimo Procopio è dipendente di questo Ente con contratto a tempo indeterminato inquadrato nella Categoria C, posizione economica C3;

VISTA l'istanza Prot. n° 4164 del 01.12.2020, acclarata al protocollo di questo Ente in data 02.12.2020 e registrata al n° 11824, con la quale il Sindaco di Nardo di Pace (VV), Dott. Antonio Demasi, ha chiesto a questo Ente l'autorizzazione per il Geom. Massimo PROCOPPIO a prestare servizio a scavalco, al di fuori del normale orario di lavoro, nella qualità di Tecnico presso il predetto Comune per il periodo 01.01.2021-31.12.2021;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);

ATTESO CHE:

- l'art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 cit.;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

CONSIDERATO che l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

RITENUTO opportuno disciplinare il rilascio del richiesto nulla-osta con la condizione che la prestazione debba avvenire al di fuori del normale orario di servizio; Considerato che l'incarico a "scavalco" conferito ha trovato e trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della finanziaria per il 2005 ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza*";

VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che detta la disciplina generale in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pone dei limiti di spesa, applicabili anche agli enti locali, quanto alla utilizzazione dei contratti di lavoro flessibile;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 citato:

- Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

VISTA E RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 sopra citato) ritiene “che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell’affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che “Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che “è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.lgs. n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell’altra norma)”;

RICHIAMATO ALTRESÌ il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell’applicabilità dell’art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all’art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

LETTO E RICHIAMATO il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell’11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), che, nel rispondere al quesito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:

- la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro;
- in ogni caso, nell’applicazione dell’istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell’orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
- l’utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l’ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
- vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l’ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

EVIDENZIATO CHE la soluzione organizzativa di utilizzo di una unità di personale di altro Comune è comunque temporanea;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare l'utilizzazione del dipendente Geom. Massimo Procopio, a prestare servizio presso il Comune di Nardo di Pace (VV) per 12 ore settimanali fuori dall'orario lavorativo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica riportato in calce alla presente deliberazione;

CONSIDERATA l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta atto deliberativo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. **DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione del Geom. Massimo Procopio, dipendente di questo Comune a prestare servizio presso il Comune di Nardo di Pace (VV) per 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro salve le prioritarie esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, presso l'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, come di seguito specificato e nel limite di 12 ore settimanali:
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione:
 - a. al Sindaco del Comune di Nardo di Pace (VV);
 - b. al Geom. Massimo Procopio;
 - c. All'Ufficio Personale di questo Ente.
4. **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Dott. Ernesto F.sco Alecci _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Settore f.to Dott. Michele Menniti Soverato 30/12/2020</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile <p style="text-align: center;">ATTO NON DOVUTO</p> </p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **20/01/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **20/01/2021**
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco